STATUTO

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. a.r.l.

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. a.r.l.
Codice Fiscale e Partita Iva 00186960308
Via Fortunato De Santa 54 - 33024 Forni di Sopra (UD)
Tel 0433 88077 - fax 0433 887905 - email info@sci-forni.it

SOMMARIO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- SCOPI **pag 2**
Art. 01 – Costituzione
Art. 02 – Sede
Art. 03 – Durata
Art. 04 - Scopi ed Oggetto

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO **pag 4**
Art. 05 - Rapporto mutualistico e ristorni

SOCI **pag 5**
Articolo 06 – Soci
Articolo 07 – Ammissione
Articolo 08 - Obblighi dei soci
Articolo 09 - Adempimenti nuovi soci
Articolo 10 – Recesso
Articolo 11 – Esclusione
Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica
Articolo 13 - Scioglimento del socio diverso da persona fisica
Articolo 14 - Rimborso delle azioni

AZIONI **pag 9**
Articolo 15 - Capitale sociale
Articolo 16 – Azioni
Articolo 17 - Strumenti finanziari

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO **pag 10**
Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA **pag 11**
Articolo 19 - Assemblea e Convocazione
Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria
Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi
Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea
Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **pag 14**
Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione
Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 26 – Rappresentanza

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI **pag 17**
Articolo 27 - Collegio Sindacale
Articolo 28 – Revisione legale dei conti

CLAUSOLA COMPROMISSORIA **pag 18**
Articolo 29 - Collegio Arbitrale

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE **pag 19**
Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI **pag 20**
Articolo 31 - Regolamenti interni
Articolo 32 - Penali ai soci inadempienti
Articolo 33 - Clausole Mutualistiche
Articolo 34 - Disposizioni finali

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- SCOPI

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa con la denominazione
"SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA - SOC.COOP. AR.L.".
Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 3 dicembre 2007, n. 27, la società potrà aderire ad una o più organizzazione di rappresentanza del movimento Cooperativo.

Articolo 2 – Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Forni di Sopra (Udine).
Il trasferimento in un Comune diverso della sede legale è di competenza dell'assemblea straordinaria e comporta modifica dell'atto costitutivo.
È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.
Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.
Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 3 – Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

La società cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, si propone l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico, della trasmissione dei dati, dei segnali radio e TV e della telefonia in genere su qualsiasi tipo di supporto, avvalendosi di ogni mezzo e costruendo e/o gestendo le relative reti nel Comune di Forni di Sopra, nelle zone limitrofe ed in generale nella montagna friulana e del Cadore.
La cooperativa altresì si propone di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio.
Per raggiungere i propri scopi sociali la cooperativa si propone di svolgere e/o gestire, per conto di privati, imprese ed enti pubblici o privati le attività relative, connesse o comunque inerenti alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche, al ciclo integrale dell'acqua compresa la commercializzazione

della medesima.
Possono inoltre rientrare nell'ambito di operatività della cooperativa la gestione dei sistemi di illuminazione, la distribuzione di gas combustibili e la raccolta, il trasporto ed il trattamento finale dei rifiuti.
Nei settori di proprio interesse la cooperativa promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopraenunciati.
La cooperativa può altresì esercitare l'attività di progettazione, direzione lavori e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti il proprio oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, così come servizi di assistenza e consulenza.
La cooperativa potrà inoltre gestire, in via diretta od indiretta, negozi o altri punti di vendita comunque denominati per la vendita di materiale, apparecchiature ed utensili elettrici ed elettronici.
La cooperativa può inoltre partecipare e/o gestire imprese volte alla valorizzazione turistica della zona e curare iniziative nell'ambito culturale ed assistenziale in favore dei soci e della comunità locale.
La società cooperativa nello svolgimento delle proprie attività promuove le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:
a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
L'attuazione da parte della società di tutte le disposizioni contenute nel presente statuto in materia di separazione funzionale e di gestore indipendente, ivi compresa la nomina del medesimo, è solamente eventuale e facoltativa salvo che disposizioni legislative o regolamentari non derogabili la rendano obbligatoria.
La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché prestare servizi, anche edili, e partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.
La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecari e sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
e) associare e/o associarsi in partecipazione o in associazione temporanea di impresa o in raggruppamenti di imprese comunque denominati con altre imprese per l'esercizio in

comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/1971 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e della Banca d'Italia, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni

Per i servizi di somministrazione ed in generale per tutti i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, o dalle persone all'uopo delegate, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di somministrazione realizzata, ricorrendone i presupposti, si potrà dar luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.
Per particolari sezioni di attività e di servizi realizzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Per gli acquisti di beni effettuati presso la cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, o dalle persone all'uopo delegate, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di somministrazione realizzata, ricorrendone i presupposti, si potrà dar luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.
Per particolari sezioni di attività e di beni commercializzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi del terzo comma del presente articolo, potrà quindi essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla

quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio anche secondo quanto eventualmente stabilito dallo specifico regolamento interno.
L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
b) mediante l'emissione di nuove azioni di cui alla lettera a) del successivo articolo 15, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;
c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

SOCI

Articolo 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori:
a) tutte le persone fisiche aventi capacità giuridica;
b) le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le società comunque costituite,
in grado di poter usufruire dei servizi predisposti dalla società ovvero in generale di partecipare alle attività rientranti nell'oggetto sociale, non aventi interessi in contrasto con la medesima.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.
Possono inoltre acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.
In sede di ripartizione degli utili ai soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.
All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alle azioni dei soci cooperatori.
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Articolo 7 – Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:
a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante socio persona fisica;
b) la denominazione e sede legale se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
c) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;
d) il numero di codice fiscale e della partita I.V.A., se provvisto;
e) il numero delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;

f) la qualifica di socio cooperatore o di socio sovventore che si intende rivestire;
g) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;
i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione o di procedure concorsuali in corso.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:
a) di versare il capitale sottoscritto nonché le somme previste dal successivo articolo 9;
b) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
c) di avvalersi dei servizi prestati dalla cooperativa per usufruire dei quali abbia richiesto l'ammissione;
d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, ai fini del conseguimento degli scopi mutualistici e dell'oggetto sociale, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
e) di contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
f) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
g) di non essere socio in altre società, anche cooperative, o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adempimenti nuovi soci

Al nuovo socio, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a tre volte il valore unitario delle azioni come determinato nel successivo articolo 15, comma 1, lettera a).
Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a

titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.
Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data della deliberazione di ammissione.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

Articolo 10 – Recesso

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica;
d) sia in possesso di altri gravi comprovati motivi.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.
In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta del socio receduto interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 – Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il socio:
a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9;
c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o comunque attività contraria agli interessi sociali;

e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;
f) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa
Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica

In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.
Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Gli eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello di loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Scioglimento del socio diverso da persona fisica

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.

Articolo 14 - Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.
In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata.
Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limi-

tatamente al socio.
Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articolo 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.
La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

AZIONI

Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:
a) da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 103,29 (euro centotre e centesimi ventinove), detenute dai soci cooperatori;
b1) dalle azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 0,51 (euro zero e centesimi cinquantuno), detenute dai soci cooperatori in essere prima dell'adeguamento del valore nominale all'articolo 2525 del codice civile e successivamente non convertite, previo conguaglio, nelle azioni di cui alla precedente lettera a); è fatto divieto di emettere nuove azioni di cui alla presente lettera;
b2) dalle azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 2,58 (euro due e centesimi cinquantotto), detenute dai soci cooperatori in essere prima dell'adeguamento del valore nominale all'articolo 2525 del codice civile e successivamente non convertite, previo conguaglio, nelle azioni di cui alla precedente lettera a); è fatto divieto di emettere nuove azioni di cui alla presente lettera;
b3) dalle azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue), detenute dai soci cooperatori in essere prima dell'adeguamento del valore nominale delle azioni di cui alla lettera a) e successivamente non convertite, previo conguaglio, nelle azioni di cui alla precedente lettera a); è fatto divieto di emettere nuove azioni di cui alla presente lettera;
c) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero), detenute dai soci sovventori;
d) dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.
La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile. Tale limite non si applica nel caso:
a) di conferimenti di beni in natura o di crediti;
b) di azioni possedute da soci diversi dalle persone fisiche;
c) di azioni possedute dai soci sovventori e dai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione;
d) di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 16 – Azioni

È esclusa l'emissione dei titoli azionari.
Le azioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15 sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15 deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.
Le azioni di cui alle lettere b1), b2) e b3) del precedente articolo 15 sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute o trasferite a qualsiasi titolo a terzi. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2530 del codice civile, il socio possessore di tali azioni può recedere dalla società con le modalità stabilite dalla predetta disposizione di legge.
Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;
c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33;
f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità
g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31. Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

Le riserve sono sempre indivisibili tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Articolo 19 - Assemblea e Convocazione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso se previsto dalla legge.
L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal comune della sede della società purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel quarto comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della assemblea ordinaria:

a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;
b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
e) l'approvazione dei regolamenti di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile;
f) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
g) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
h) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.
L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.
L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto, ad eccezione della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti – nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti ovvero la lista che abbia conseguito il maggior numero di voti, a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum – ma che potrà anche avvenire per acclamazione.

Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore diverso dalla persona giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un voto per ogni 10 (dieci) azioni sociali sottoscritte per un massimo di cinque voti per ciascun socio.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

L'attribuzione dei voti ai soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi con ai sensi del successivo articolo 31.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo

2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai sensi dell'articolo 2542 del codice civile, in aggiunta al numero di consiglieri determinati ed eletti dall'assemblea fa sempre parte del Consiglio di Amministrazione il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato.
Non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione, e se eletti decadono, i soci incorsi in provvedimenti disciplinari nel triennio anteriore alla data delle elezioni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente statuto, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato Gestore Indipendente dovrà essere in possesso di specifici requisiti di indipendenza prescritti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano dell'attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato decadrà immediatamente dalla carica di componente del Gestore Indipendente.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'adozione di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6 dell'articolo 2364 del codice civile, potrà essere anche stabilita la modalità del voto per lista chiusa.
Nel caso in cui venisse adottata la modalità di voto per lista chiusa il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti i soci nonché l'adeguata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dalla assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Ai Consiglieri di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.
Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano incarica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.
Il Consiglio può inoltre nominare un segretario il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci cooperatori e venga rispettato quanto previsto dal precedente quarto comma. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.
Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e delle regioni contermini.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore legale, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.
Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione
Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti, previa acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente, se nominato, sulle materie inerenti aspetti organizzativi e gestionali dell'attività di distribuzione elettrica di cui all'art. 24, comma 4.
In caso di parità di voti, la delibera si intende approvata se con voto favorevole del Presidente. Nel caso in cui il Presidente non rientri tra i componenti del Gestore Indipendente, laddove quest'ultimo risulti nominato in caso di parità di voti sulle materie inerenti l'attività di distribuzione di energia elettrica prevale il voto del Gestore Indipendente che ha espresso in tal senso il suo parere vincolante.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente uno o più consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.
Il consigliere (o i consiglieri) nominato(i) Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sull'attività di distribuzione di energia elettrica, del potere di rappresentanza verso i terzi per lo svolgimento della suddetta attività ed è delegato alle materie elencate nell'art. 24, comma 4.
Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, se nominato, che in tal senso è vincolante:
a) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative

all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
d) le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
e) i rapporti con le parti correlate afferenti l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente, se nominato.
Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.
Nel caso in cui il Gestore Indipendente, se nominato, non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà pertanto piena efficacia ai fini delle decisioni.
La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico, ad eccezione dell'attività di distribuzione la cui amministrazione e gestione spetta al Gestore Indipendente, se nominato.
Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società, eccettuati solamente quelli che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile dell'assemblea e, laddove nominato, al Gestore Indipendente per l'attività di distribuzione di energia elettrica.
Ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza della forma prevista dalla legge, le deliberazioni in materia di:
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 26 – Rappresentanza

La rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutte le attività svolte dalla stessa cooperativa, ad esclusione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per la quale la rappresentanza spetta al Gestore Indipendente, se nominato.
Il Presidente ed il Gestore Indipendente per le rispettive attività loro affidate:
- sono autorizzati ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- possono nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al/i Vice Presidente/i. In caso di assenza o di impedimento di uno dei componenti del Gestore Indipendente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano agli altri componenti.
E' inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente, ed, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società.
Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare, nelle forme di legge, l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale ai direttori generali, ai dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito qualora ciò sia obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.
In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.
Ai membri del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da Revisori Legali dei Conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 28 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della cooperativa, fin tanto che la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, salva diversa deliberazione dell'assemblea, dal Collegio Sindacale, se nominato, i cui componenti, in tal caso, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per tale funzione.
Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della cooperativa, se obbligatoria per legge, è esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.39/2010.
L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:
- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di

soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
b) tre, per le altre controversie.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.
La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.
La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-

mento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.
In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge n.59/1992;
b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 18;
c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge n.59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari, ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge.
Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

Articolo 32 - Penali ai soci inadempienti

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.
I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile. Le seguenti clausole mutualistiche:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate. La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i socia venti diritto di voto.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con la disciplina delle società per azioni.

'Dria'

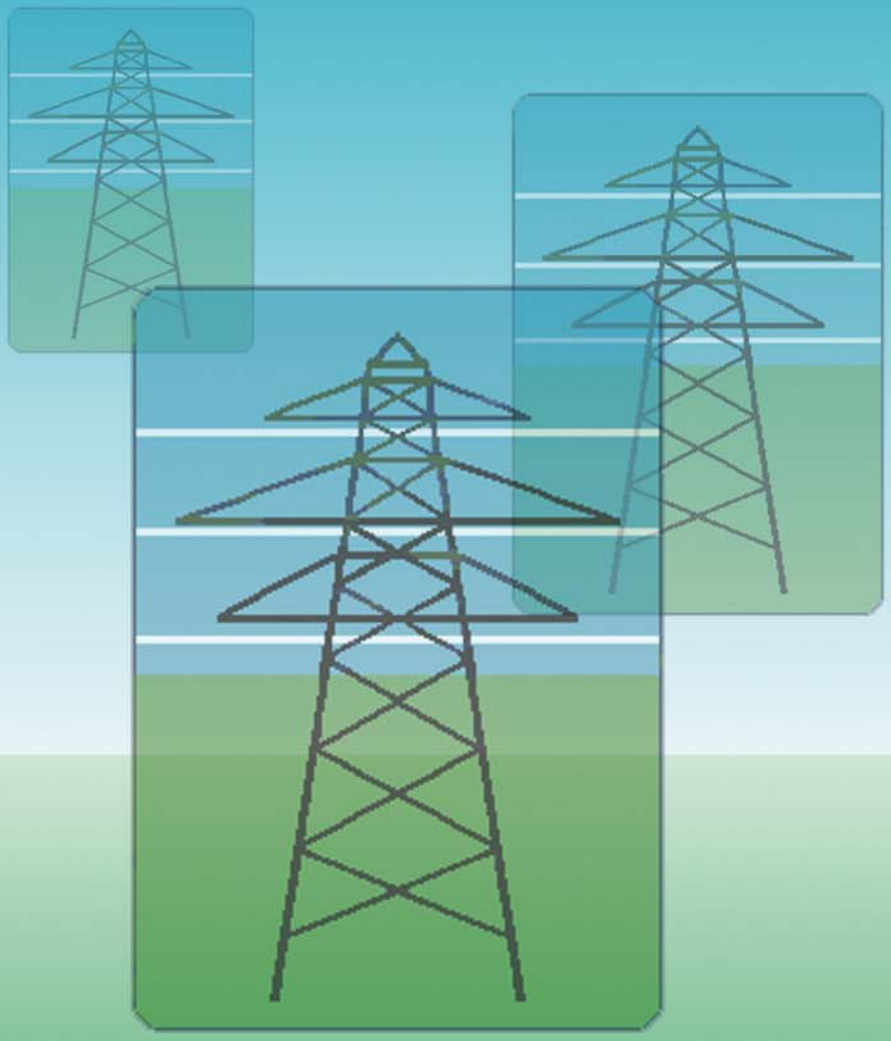

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. a.r.l.
Codice Fiscale e Partita Iva 00186960308
Via Fortunato De Santa 54 - 33024 Forni di Sopra (UD)
Tel 0433 88077 - fax 0433 887905 - email info@sci-forni.it